



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

Prot. nr.850/A LM - 1196

Roma, 4-3-2011

OGGETTO: Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.
Particolari disposizioni per la Polizia di Stato.

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
Piazza Cola di Rienzo 80/A

00192 ROMA

e per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

Come è noto il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 2 del 28 settembre 2010, nel fornire indicazioni operative relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati di malattia, ha precisato che la applicabilità dell'articolo 55 septies del DLgs 165/01, introdotto dall'articolo 69 del DLgs 27 ottobre 2009, n. 150, riguarda il personale ad ordinamento privatistico e che pertanto la norma non riguarda direttamente il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto (magistrati e avvocati dello stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia, categorie che, ai sensi del menzionato articolo 3 sono disciplinate dai propri ordinamenti), per il quale rimane vigente la tradizionale modalità cartacea.

Tanto premesso, numerosi uffici di questa Amministrazione, preposti alla trattazione delle assenze per malattia, segnalano comportamenti difformi, dalle disposizioni contenute nella predetta Circolare, da parte di medici convenzionati con il SSN, i quali, anche in presenza di esplicita richiesta dei loro assistiti appartenenti alla Polizia di Stato, adottano la procedura di trasmissione telematica, rilasciando, come previsto per altre categorie di lavoratori, esclusivamente il modulo a stampa, costituente ricevuta di trasmissione, privo di firma e timbro e, talora, anche di diagnosi.

SR

In proposito, si rappresenta che, per il personale della Polizia di Stato, tali documenti non possono essere accettati per la giustificazione della assenza per malattia, stante l'obbligo che la certificazione medica riporti l'indicazione di diagnosi e prognosi come previsto dall'articolo 61 del DPR 28 ottobre 1985, n. 782 e dalle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" emanate dalla competente Autorità Garante in data 14.06 2007.

In relazione a quanto sopra, si richiede un cortese intervento di codesta Federazione affinché, attraverso le modalità di comunicazione ritenute più idonee, sensibilizzi gli iscritti agli Ordini provinciali ad attenersi alle direttive della succitata Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica rilasciando ai propri assistiti, appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, le certificazioni di malattia nella tradizionale forma cartacea.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
G. CUOMO

